



Cobas Scuola

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via/ul. de Rittmeyer n. 6- **TRIESTE/TRST**

Tel/fax 040.0641343

www.cespbo.it/cobasts.htm e-mail cobasts@fastwebnet.it

Trieste, 13 luglio 2009

Ai dirigenti in indirizzo

Oggetto: illegittimità della richiesta del permesso di soggiorno all'atto dell'iscrizione a scuola

Negli ultimi giorni ci è stato segnalato più volte da genitori che raccoglievano informazioni per iscrivere i propri figli nelle scuole della provincia che alcune scuole richiedono la presentazione del "permesso di soggiorno".

Ricordiamo che tale richiesta è illegittima, sia rispetto alla vecchia normativa, sia anche tenendo conto delle nuove norme incluse nel cosiddetto "pacchetto sicurezza". Il diritto di iscrizione a scuola infatti rimane svincolato dall'obbligo di presentare il permesso di soggiorno

Intatti attualmente l'art. 6 del Testo Unico sull'immigrazione vigente recita:

"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati"

Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico.

Ma anche nella nuova normativa, il cosiddetto Pacchetto sicurezza, approvata dal Parlamento ma che comunque deve ancora essere firmata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la formulazione finale dell'art.6, comma 2, del *T.U. sull'immigrazione*, risulterebbe così modificata:

"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."

Come si vede in entrambi i casi risulta illegittima la richiesta di Permesso di soggiorno all'atto dell'iscrizione a scuola.

Per queste ragioni invitiamo i dirigenti che l'avessero praticata a sospenderla immediatamente.

I Cobas si impegnano inoltre a denunciare i casi di cui venissero a conoscenza.

Distinti saluti

Cobas Comitati di Base della Scuola – Trieste